



Ministero della Salute

UFFICIO VETERINARIO PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI

COMPARTIMENTO DEL PIEMONTE

Via G. Guarini, 4 – 10123 TORINO

Tel. +39.011.5613418-5617419 - Fax +39.011.5613638

e-mail: uvac.piemonte@sanita.it

TORINO 02.03.2005

PROT. n. 294

⇒ **Alla Commissione Europea**

S.A.N.C.O.

Food and Veterinary

Office UNIT F5

alla c.a. dott. A. Gavinelli

DUBLINO

⇒ **Al Ministero della Salute**

Direzione Generale

S.V.A.N.

Ufficio X

ROMA

⇒ **All'Ufficio Agricolo**

Ambasciata di Olanda

ROMA

e p.c.

A Transport Logistiek Nederland

AOSTA

Al comando Polizia stradale

Piemonte e Valle d'AOSTA

TORINO

Al comando Carabinieri NAS

TORINO

Al responsabile servizio veterinario

ASL

Alla ditta

Oggetto: mancato rispetto benessere animale durante il trasporto.

In data 22.02.2005 è stato prenotificato all'UVAC Piemonte, l'arrivo di due partite di suini da macello provenienti dall'Olanda, destinati alla che ha dato adito a sospetti sulla conformità del trasporto rispetto alle densità di carico.

Si riportano nel sottostante schema i dati identificativi della partita.

⇒ Certificato sanitario n. 4432195-1 rilasciato a BENNEKON il 22.02.2005 per numero **87** capi
⇒ Certificato sanitario n. 4430836-2 rilasciato a BENNEKON il 22.02.2005 per numero **93** capi
⇒ CMR n. 282703 rilasciato a BENNEKON il 22.02.05

Essendo il peso standard del suino da macello destinato agli stabilimenti del nord Italia => di 150 Kg, si è ritenuto il trasporto complessivamente superiore ai 27.000 kg e quindi non in regola con la normativa sul benessere, che riporta *“la densità di carico dei suini del peso di 100 Kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/mq. Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini può essere necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa può essere aumentata fino al 20% anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio”*.

Si sono pertanto richiesti i documenti necessari per verificare i presupposti della presunta irregolarità.

La tabella sottostante riporta i dati ricavati dai documenti acquisiti, delle superfici utili del camion rimorchio (libretto circolazione) e il peso alla macellazione complessivo dei capi (Cartellino peso), dati che confermano l'ipotesi iniziale di non conformità nel trasporto.

Targa camion rimorchio: BN ZY 62 – WF 80 BB	TRASPORTATORE VERWEJ
PESO LORDO KG 49.800	
Superficie TOTALE di carico su tre piani dichiarato mq 118	
Peso medio per capo al macello kg 153,44	Peso totale al macello kg 27.620
Kg per mq = 234,06	
Considerato un calo peso minimo di 5 kg per maiale, l'effettivo peso alla partenza è da ritenere pari a $180 \times 5 = 900$ $27620 + 900 = 28.520$	
28.520:112 = ► Kg 241,69/mq ◀	

CONSIDERAZIONI

La formulazione della legge, con l'utilizzo di termini di riferimento e con l'introduzione di dati suscettibili di variazioni anche notevoli, è orientata a concedere un margine di discrezionalità al trasportatore, al quale è imposto, in ogni caso di

“ non trasportare animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze”

(art. 5 lettera C) D.L.gs 532/93)

In vista del rispetto dei criteri per la densità di carico per i suini, occorre valutare sia dati **conosciuti** (**spazio utile e peso dell'animale**), sia dati **conoscibili**, che possono variare entro un certo margine, cioè **razza, dimensioni e stato fisico degli animali, condizioni meteorologiche e durata del viaggio**.

Se al momento del controllo si contesta l'eccessiva densità di carico il trasportatore porta come prove a difesa del suo operato:

- il certificato sanitario, sottoscritto dal veterinario ufficiale,

- il ruolino di viaggio, timbrato dal veterinario ufficiale
- il risultato di calcoli matematici che danno il rapporto Peso/Superficie.

Non di rado il semplice rapporto peso totale diviso superficie disponibile rientra nel valore indicato dalla legge e cioè 235 kg/mq.

Tale risultato non è tuttavia sufficiente per assicurare una corretta osservanza della normativa di riferimento.

La norma pone il limite di 235kg/mq, come densità massima di trasporto per i suini di 100 Kg. di peso. E' quindi evidente che tali spazi devono essere maggiori per suini del peso considerato (> kg.150), in quanto devono essere integrati con gli elementi della fattispecie concreta, in ordine alle **dimensioni e stato fisico degli animali, condizioni meteorologiche e durata del viaggio**, che aumentano l'esigenza dello spazio disponibile fino al 20% in più.

Nella fattispecie si ritiene corretto applicare nelle attività di controllo i sotto riportati indici di correzione, motivati da tempi di percorrenza di gran lunga superiori alle 8 ore e dalle temperature medie della stagione estiva in Italia spesso superiori ai 35°

SUINI VIVI DA MACELLO PROVENIENTI OLANDA
DESTINAZIONE CENTRO NORD ITALIA
(suini di peso medio uguale/superiore ai 150 kg)

MESI INVERNALI : 235 KG/Mq – 7% = **219 kg/mq**

MESI ESTIVI : 235 KG/Mq - 14% = **201 kg/mq**

SUINI VIVI DA MACELLO PROVENIENTI OLANDA DESTINAZIONE SUD ITALIA

MESI INVERNALI : 235 KG/Mq – 10% = **212 kg/mq**

MESI ESTIVI : 235 KG/Mq - 20% = **188 kg/mq**

CONCLUSIONI

Il trasporto, che ha motivato questo scritto, è stato portato di esempio come cattiva modalità di gestione del trasporto animale.

Le successive considerazioni sono state riportate per dare trasparenza alle modalità di controllo espletate dall'UVAC Piemonte.

Si ringrazia per l'attenzione che sarà dimostrata dichiarando la massima disponibilità per ogni ulteriore necessario chiarimento.

IL DIRETTORE
UVAC PIEMONTE
Dott. Mario Sapino